



Roberta Matera
NOTAIO

Allegato "A" Rep. 16164/10004 Notaio Roberta Matera

STATUTO DELLA FONDAZIONE
"FONDAZIONE PER ANZIANI ISIDORO CAPPI - ETS"

Art. 1 Origine - Denominazione - Sede

L'ente trae origine dalla Casa di Riposo eretta con ente morale con Reale Decreto del 24.12.1893 a seguito del lascito del Cav. Isidoro Cappelletti quodam Bonaventura.

Con D.G.R. Lombardia n. 7142 del 19.03.1986 veniva approvato un nuovo statuto e, successivamente, con D.G.R. Lombardia n. 15888 del 30.12.2003 veniva approvato un nuovo statuto e l'ente assumeva la qualifica di Onlus in quanto ente morale di diritto privato ai sensi degli artt. 12 e ss. del Codice Civile e della L.R. 13.02.2003 n. 1.

La Fondazione assumerà la denominazione di

"FONDAZIONE PER ANZIANI ISIDORO CAPPI - ETS"

a seguito dell'iscrizione al RUNTS.

Essa è persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro.

La Fondazione ha sede in Poggio Rusco, via Isidoro Cappelletti n. 34, ed ha durata illimitata.

Lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso comune effettuato con delibera del Consiglio di amministrazione non comporterà modifica statutaria.

Art. 2 Attività e scopo della Fondazione

La Fondazione esercita attività di interesse generale, perseguendo esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; partecipa alla realizzazione del sistema sociale e socio - sanitario e svolge la propria attività senza scopo di lucro.

In particolare, ai sensi dell'art. 5 del CTS, svolge le attività di interesse generale aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e di cui alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio - sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS (acronimo di Codice del Terzo Settore);

e) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

f) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

Per realizzare le attività di interesse generale sopra elencate, la Fondazione ha per scopo di allestire e gestire residenze collettive, secondo il modello della Casa di Riposo, per anziani autosufficienti, non autosufficienti e parzialmente autosufficienti, fornendo agli ospiti prestazioni di tipo alberghiero, servizi specifici di carattere assi-

stenziale, prestazioni di tipo culturale e ricreativo, nonché di tipo sanitario e riabilitativo.

Le norme per l'ammissione e le garanzie per il pagamento delle rette sono determinate da appositi atti regolamentari (es. carta dei servizi, contratti, procedure...).

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, la gestione, l'erogazione dei servizi ed ogni altra prestazione, nonché l'intera attività della Fondazione saranno regolamentati da appositi regolamenti, procedure, documenti gestionali ed amministrativi.

Sempre per la realizzazione delle attività di interesse generale sopra elencate, la Fondazione può promuovere ovvero gestire servizi ricreativi, educativi, di istruzione e formazione, adottando le forme ed i modelli organizzativi consentiti e regolati dalle norme per tempo vigenti, finalizzati alla formazione ed all'elevazione umana, morale e professionale dell'individuo di qualunque età e condizione, con una particolare attenzione per le persone in situazione di necessità. La Fondazione può soddisfare questi scopi anche mediante l'erogazione di borse di studio.

La Fondazione può, altresì, promuovere e gestire altri servizi di rilevante utilità compatibili con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 5 del CTS. La Fondazione, ove ritenuto necessario per il raggiungimento dei propri scopi, può partecipare in altri Enti del Terzo Settore.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà compiere anche attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate, purché queste siano secondarie e strumentali a dette attività ai sensi dell'art. 6 del CTS, secondo i criteri ed i limiti stabiliti con Decreto Ministeriale.

Art. 3 Patrimonio - Entrate

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) da beni mobili e immobili di proprietà dell'Ente;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali donazioni o lasciti ed erogazioni non destinate all'immediato utilizzo.

La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri scopi coi redditi del proprio patrimonio, coi proventi delle rette, o contributi di retta e con ogni altra entrata, contributo od elargizione comunque derivabile dallo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente Statuto e non destinata ad accrescere il patrimonio.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 del presente Statuto, ai sensi dell'art. 8 del CTS.

In caso di donazioni, eredità e legati sarà il Consiglio di Amministrazione a deliberare l'accettazione, anche in base alla loro compatibilità con le finalità statutarie.

Al fine di preservare l'assenza di finalità di lucro della Fondazione, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e/o di terzi, inclusi volontari o dipendenti in conformità alle vigenti leggi

Per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.

Art. 4 Bilancio

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio

annuale, redatto in modo conforme ai criteri previsti dagli artt. 13 e 14 del CTS, dovrà essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno.

Qualora particolari ragioni richiedano un tempo maggiore l'approvazione potrà essere spostata entro il termine del 30 giugno.

Il Bilancio è redatto in forma di progetto per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione secondo gli schemi previsti dalla normativa vigente per il terzo settore.

Il Bilancio previsionale dovrà essere redatto e approvato entro il mese di dicembre di ciascun anno per il successivo.

Art. 5 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Direttore Generale, ove nominato;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Revisore dei Conti quando prescritto per il superamento dei limiti stabiliti dal CTS.

I Membri del Consiglio di Amministrazione, il Direttore, l'Organo di Controllo ed il Revisore dei Conti sono vincolati al segreto d'ufficio ed alla riservatezza circa gli affari

Art. 6 Il Consiglio di Amministrazione - Composizione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente.

Le cariche di Presidente e di Consigliere sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute dagli Amministratori per l'esercizio della carica rivestita. Per le funzioni di rappresentanza e direzione, pur nel rispetto dei principi di non lucratività, proporzionalità e dell'articolo 8, comma 3 del CTS, potrà essere previsto un compenso al Presidente ed ai Consiglieri, che dovrà essere disciplinato da apposito regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione è così composto:

- il Parroco, ovvero l'Amministratore Parrocchiale nominato dall'Ordinario Diocesano a norma del canone 539 del Codice di Diritto Canonico, od un suo delegato.
- 4 (quattro) membri designati dal Comune di Poggio Rusco particolarmente segnalatisi nell'ambito del volontariato nella comunità, o distintisi per generosità e beneficenza, o di comprovata esperienza nel settore socio-sanitario.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione si applica l'art. 2382 c.c. sulle cause di ineleggibilità e decadenza.

I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di insediamento e possono essere confermati per non più di due mandati consecutivi.

Il Parroco non è soggetto a limitazioni di mandato.

Almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del mandato il Presidente ne dà comunicazione al Sindaco del Comune di Poggio Rusco; qualora le nuove nomine non pervengano in tempo utile per il rinnovo del Consiglio, lo stesso rimane in proroga per un periodo massimo di 6 (sei) mesi e potrà compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione e quelli improrogabili.

Nell'ipotesi in cui le nomine non siano effettuate nei termini del periodo di proroga il

Presidente uscente assume la gestione della Fondazione sino al ripristino del Consiglio di Amministrazione.

In caso di sostituzione di uno o più consiglieri nel corso del quinquennio, il mandato dei nuovi consiglieri scadrà comunque al termine del mandato quinquennale dell'intero Consiglio.

Art. 7 Il Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni e Poteri

Il Consiglio di Amministrazione, quale Organo di amministrazione della Fondazione, è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare, oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione, in via esclusiva e non delegabile, le seguenti attribuzioni:

- nomina a maggioranza assoluta il Presidente
- nomina il Vice Presidente, fra i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché un Segretario, anche esterno al Consiglio di Amministrazione ed eventualmente di volta in volta per ogni seduta;
- delibera in merito alle modifiche dello Statuto; delibera in merito alla trasformazione, alla scissione, alla fusione ed all'eventuale estinzione della Fondazione di cui all'art. 14 del presente Statuto;
- redige e approva il Bilancio di Esercizio, il Bilancio di Previsione annuale ed il Bilancio Sociale; redige e approva, altresì, gli ulteriori eventuali rendiconti, relazioni o documenti obbligatori comunque denominati previsti dalla normativa civilistica e del Terzo Settore per tempo vigente;
- delibera sulla gestione patrimoniale e finanziaria della Fondazione; delibera altresì l'eventuale affidamento ad un Istituto Bancario del Servizio di Tesoreria;
- definisce e approva le linee di indirizzo strategiche, i Piani Industriali, gli ulteriori piani ed i programmi finalizzati allo svolgimento delle attività ed al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- individua le attività diverse da quelle di interesse generale strumentali al raggiungimento dei suoi scopi, di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- delibera sull'organizzazione e sul funzionamento della Fondazione in ogni suo aspetto, attraverso l'approvazione di specifici Regolamenti;
- delibera sulla dotazione di personale necessaria allo svolgimento delle attività della Fondazione, nonché sulla attribuzione degli incarichi professionali affidati a personale esterno;
- delibera sull'istituzione di eventuali sedi secondarie;
- ratifica i provvedimenti adottati dal Presidente nei casi d'urgenza e necessità;
- prende atto delle eventuali dimissioni dei membri del Consiglio di Amministrazione e della nomina dei relativi sostituti; delibera in merito alla decadenza dei membri del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 6 del presente Statuto;
- nomina l'Organo di Controllo ed il Revisore dei Conti;
- nomina, ove le circostanze lo ritengano opportuno, del Direttore Generale, attribuendo le relative deleghe ai sensi del presente Statuto;
- delega, ove le circostanze lo ritengano opportuno, parte dei propri poteri a membri del Consiglio anche, per determinati affari, a terzi, anche avvalendosi di esperti e professionisti;
- delibera sull'accettazione di donazioni, eredità, legato e modifiche patrimoniali.

Art. 8 Il Consiglio di Amministrazione - Adunanze e Deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, del bilancio di previsione annuale e del bilancio so-

ziale, nonchè ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno tre membri del Consiglio.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente o, in caso di impedimento o di sua assenza, dal Vice Presidente, con avviso da recapitare almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

In caso di urgenza è consentita la convocazione telefonica o telegrafica, purchè effettuata con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore. Del fatto ne viene dato atto nel processo verbale dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve precisare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno degli affari da trattare.

Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri. In casi particolari può essere previsto che la presenza e la partecipazione alle adunanze del Consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione, a norma dell'art. 2388 c.c..

Le deliberazioni sono valide se prese con la maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente che lo sostituisce.

Le modifiche statutarie possono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione se sono presenti tutti i componenti e con maggioranza di quattro quinti.

In caso di impedimento di un consigliere, è ammessa la delega ad altro consigliere. E' ammessa la presenza per delega di massimo un componente.

Le adunanze sono normalmente tenute nella sede della Fondazione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

Di ciascuna adunanza del Consiglio di Amministrazione è redatto, a cura del Segretario, il relativo processo verbale che riporta, oltre alla sintetica ed esaustiva trattazione dei punti all'Ordine del Giorno in discussione, il risultato delle votazioni con specifica indicazione di eventuali voti contrari, eventuali dichiarazioni di membri del Consiglio che intendono mettersi a verbale e l'indicazione di eventuali membri del Consiglio che si allontanano nel corso dell'adunanza.

Per ciascuna deliberazione presa viene redatto altresì un apposito atto di delibera.

I processi verbali e le delibere sono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente. I processi verbali delle adunanze sono tenuti, in ordine cronologico, nel Registro dei Verbali e delle Adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione possono partecipare solo i componenti del consiglio; in caso di particolari argomenti all'ordine del giorno potranno essere invitati dipendenti, collaboratori, fornitori o consulenti.

Art. 9 Il Presidente

Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo della Fondazione.

Svolge compiti di impulso e coordinamento dell'attività del Consiglio di Amministrazione, del quale convoca le riunioni e stabilisce l'Ordine del Giorno.

Cura l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione e adotta, in ogni caso d'urgenza, tutti i provvedimenti di pertinenza del Consiglio di Amministrazione reclamati dalle necessità, a condizione che tali provvedimenti non siano riservati dalla legge o comunque dalla normativa per tempo vigente alla competenza esclusiva del medesimo Consiglio. In merito a tali provvedimenti riferisce al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Coordina le attività del Direttore Generale, assumendone le deleghe, i poteri e le attribuzioni previste dal presente Statuto qualora egli non sia stato nominato dal Consiglio di Amministrazione e, comunque, in caso di assenza o impedimento, qualora

nominato a norma del presente Statuto.

Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza dell'impedimento del Presidente.

Art. 10 Il Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, su proposta del Presidente, un Direttore Generale.

Spetta al Direttore Generale, ove nominato:

- la gestione ordinaria delle attività della Fondazione, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio di Amministrazione; a tal fine dirige e coordina il personale, gli eventuali collaboratori esterni e le risorse strumentali a disposizione;
- riferire al Consiglio di Amministrazione circa l'ordinaria amministrazione della Fondazione, proponendo al medesimo Consiglio l'adozione degli eventuali provvedimenti finalizzati ad una migliore gestione delle attività correnti;
- esercitare le ulteriori deleghe ed i poteri ad esso attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora il Direttore Generale sia esterno al Consiglio di Amministrazione, partecipa alle sedute di questo con funzioni consultive e propositive, e senza diritto di voto.

Qualora il Direttore Generale sia membro del Consiglio di Amministrazione, l'incarico è svolto a titolo gratuito a norma del presente Statuto.

Art. 11 Rappresentanza legale e firma sociale

La rappresentanza legale della Fondazione, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale, con tutti i poteri relativi, in via generale spettano al Presidente. Egli ha facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonchè di conferire procure alle liti con mandato anche generale.

Il Presidente può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla Fondazione, per la sottoscrizione di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli organi competenti della Fondazione medesima.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale e la firma sociale, ivi comprese le facoltà di cui al precedente comma, spettano al Vice Presidente. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Direttore Generale, ove nominato, ha la rappresentanza e la firma sociale per ciascuno per gli atti rientranti nell'ambito delle proprie attribuzioni stabilite dal presente Statuto, nonchè nell'ambito delle deleghe e dei poteri ad essi attribuiti dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale, ove nominato, ha altresì la rappresentanza e la firma sociale per la corrispondenza, gli atti, i contratti e i documenti in genere che riguardano la Fondazione.

Art. 12 L'Organo di Controllo

Il Consiglio di Amministrazione, all'inizio di ogni mandato, provvede alla nomina di un Organo di Controllo monocratico, ai sensi dell'art. 30 del CTS, e provvede altresì alla determinazione del compenso.

L'Organo di Controllo dura in carica per cinque esercizi.

L'Organo di Controllo può essere confermato.

L'Organo di Controllo è scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma II, c.c.. Qualora sia attribuita all'Organo di Controllo la revisione legale dei conti, esso è scelto tra i revisori legali iscritti all'apposito registro.

La funzione di Organo di Controllo è incompatibile con quella di membro del Consiglio di amministrazione.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto ordinamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS ed attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.

Il Bilancio dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

L'Organo di Controllo stende, per ogni accesso ispettivo e di controllo, apposito verbale da inserire in apposito registro.

L'Organo di Controllo partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Art. 13 Revisione legale dei conti

Il Consiglio di Amministrazione, all'inizio di ogni mandato, provvede alla nomina di un Revisore dei Conti Monocratico, determinandone il relativo compenso.

La nomina è facoltativa salvo quando prescritta per il superamento dei limiti stabiliti dal CTS.

Il Revisore dei Conti dura in carica per cinque esercizi.

Il Revisore dei Conti può essere confermato.

Il Revisore dei Conti è scelto tra i revisori legali iscritti all'apposito registro. Se in possesso dei predetti requisiti, l'Organo di Controllo può essere incaricato della revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 30 del CTS.

La funzione di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore dei Conti partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Le osservazioni del Revisore dei Conti sono verbalizzate in apposito registro.

Art. 14 Trasformazione - Scissione - Fusione - Estinzione della Fondazione

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione, o della impossibilità di attuarli per qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la trasformazione, la scissione o la fusione della Fondazione, con le modalità che riterrà più opportune. La trasformazione, la scissione o la fusione della Fondazione sono approvate dall'Autorità per tempo competente.

Sempre in caso di esaurimento degli scopi della Fondazione, o della impossibilità di attuarli per qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'estinzione della Fondazione.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto per intero ad altri enti iscritti al RUNTS aventi scopo analogo, salvo diversa destinazione imposta per legge e o dalle normative inerenti il terzo settore, ai sensi dell'art. 9 D.lgs 117/2017 Codice del Terzo Settore".

Art. 15 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni (c.d. Codice del Terzo Settore), nonchè alle relative norme di attuazione.

Art. 16 Decorrenza dello Statuto e norme transitorie

La validità del presente Statuto decorre dal giorno in cui viene omologata l'iscrizione.

ne al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Fino a quel momento rimane vigente lo Statuto precedente.

Ad avvenuta comunicazione alla Fondazione dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il Presidente o chi lo sostituisce convoca senza indugio il Consiglio di Amministrazione per deliberare circa gli eventuali adeguamenti organizzativi della struttura operativa della Fondazione resi necessari dall'approvazione del nuovo Statuto e dagli obblighi derivanti dall'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Gli attuali organi rimarranno in carica fino alla naturale scadenza.

Firmato

Luca Vinci

Notaio Roberta Matera (Sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 1 del D. Lgs 82/2005.

Si rilascia per usi consentiti.

Sermide e Felonica, ventotto luglio duemilaventisei.



Firmato digitalmente da
ROBERTA MATERA
C: IT
O: MANTOVA:80030310207